

ALIQUOTE IMU 2021

ALIQUOTA	DESCRIZIONE
0,60 %	per abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
0,50 %	per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, " La Casa nella Rete "
0,90 %	per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3 adibite ad abitazione principale dell'inquilino (art. 2 comma 4).
0,83 %	per le unità abitative e relative pertinenze possedute da persone fisiche concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente
0,50 %	per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 , residenti nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere
0,90 %	per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa . N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria, per i quali si applica l'aliquota ordinaria.
0,52 %	terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, e C7, con esclusione della categoria catastale A10, situati nelle aree esondabili del Fiume Secchia, individuate quali " Zone esondabili 2014 ".
0,76 %	terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, e C7, con esclusione della categoria catastale A10, situati nelle aree esondabili del Fiume Secchia, individuate quali " Zone esondabili 2018 ".
1,06 %	per gli alloggi tenuti a disposizione e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
0,1 %	per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art .9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557
0,0 %	per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,0 %	per i fabbricati -ad eccezione fabbricati di categoria catastale D- concessi gratuitamente in uso -con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto
0,76 %	per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso - con contratto debitamente registrato - a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 . La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto
1,04 %	per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti. ALIQUOTA ORDINARIA

Le Comunicazioni per le aliquote agevolate sono da presentare, a pena di decadenza dell'agevolazione, **entro e non oltre il 30 giugno** dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione **entro e non oltre il 30 giugno** dell'anno in cui si sono persi i requisiti.

RICORDA:

RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:

Per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/1998 – art. 2 comma 3 - l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita o confermata dal Comune, è ridotta del 25%.

Per usufruire dell'aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione, per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2018 è necessaria **l'attestazione di rispondenza** del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.

Nel caso in cui l'alloggio sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino (intendendosi per abitazione principale l'immobile nel quale si dimora abitualmente e si risiede anagraficamente) l'aliquota deliberata dal comune è pari allo 0,90 per cento. In tal caso occorre presentare comunicazione utilizzando apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione allegando copia del contratto di locazione e, nei contratti stipulati dal 01/01/2018, del relativo attestato di rispondenza.

Nel caso in cui l'alloggio concesso in locazione **non sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino** non è possibile applicare l'aliquota ridotta dello 0,90 per cento ma spetta comunque la riduzione del 25%. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione allegando copia del contratto di locazione e, nei contratti stipulati dal 01/01/2018, del relativo attestato di rispondenza.

RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

La legge 208/2015 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1, A8 e A9) concesse in **comodato** a parenti in linea retta di primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di **tutti** questi requisiti:

- il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A1, A8 e A9;
- il comodato deve essere registrato;
- l'agevolazione spetta dalla data della stipula del contratto di comodato gratuito
- occorre presentare dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione.

Possesso di un solo immobile in Italia da parte del comodante: il Ministero delle Finanze ha chiarito che il comodante non deve possedere (possesso ai fini IMU), anche in comproprietà, altri immobili ad **uso abitativo** in Italia, mentre può possedere altri immobili diversi dall'abitazione (es. negozi, uffici, aree fabbricabili, terreni agricoli...).

Pertinenze: nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile unitamente a pertinenze, a queste ultime si applicherà la riduzione del 50% della base imponibile nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

SCADENZE PAGAMENTI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 16 GIUGNO 2021 - ACCONTO QUOTA STATO (fabbricati di categoria catastale D - cod trib. 3925)- 30 SETTEMBRE 2021 - ACCONTO QUOTA COMUNE (es. abitazioni e garage, negozi, uffici, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)- 16 DICEMBRE 2021 - SALDO |
|---|